

BStGer SN.2016.1 vom 4. Februar 2016

Bundesstrafgericht, 2016-02-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SN.2016.1

FR: TPF SN.2016.1 du 4 février 2016

IT: TPF SN.2016.1 del 4 febbraio 2016

Regeste

Accusatore privato (art. 118 CPP).

Erwägungen

E. 1

A., difeso dall'avv. d'ufficio Carlo Borradori,

E. 2

B., difeso dall'avv. d'ufficio Cesare Lepori,

E. 3

C., difeso dall'avv. d'ufficio Renato Cabrini.

Oggetto

Accusatore privato (art. 118 CPP) **B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l**

Numero dell'incarto: SN.2016.1 (Numero dell'incarto principale: SK.2014.43)

- 2 - Visti: ■ l'atto d'accusa del 21 novembre 2014 del Ministero pubblico della Confederazione (MPC n° SV.14.1258-RA) nei confronti di A. per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a e b LStup), numero di procedimento SK.2014.43; ■ l'atto d'accusa del 21 novembre 2014 del Ministero pubblico della Confederazione (MPC n° SV.14.1264-RA) nei confronti di B. per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b e d e cpv. 2 lett. a e b LStup), numero di procedimento SK.2014.44; ■ l'atto d'accusa dell'11 dicembre 2014 del Ministero pubblico della Confederazione (MPC n° SV.14.1266-RA) nei confronti di C. per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b, c e d e cpv. 2 lett. a e b LStup), numero di procedimento SK.2014.48; ■ la presenza in tutti e tre gli atti d'accusa di D. quale accusatore privato; ■ il decreto del 15 ottobre 2015 con cui sono stati riuniti i procedimenti SK.2014.43, SK.2014.44 e SK.2014.48, condotti con il numero di ruolo SK.2014.43 (SK.2014.43 p. 970.001-007); ■ la fissazione alle parti di un termine scadente il 30 ottobre 2015 per presentare e motivare le loro istanze probatorie e per esprimersi sulla posizione processuale dell'accusatore privato D. (SK.2014.43 p. 970.001-007); ■ la missiva del 21 ottobre 2015 con cui l'avv. Borradori ha postulato una proroga del summenzionato termine, precisando che D. non può ritenersi danneggiato dal suo cliente (SK.2014.43 p. 521.001); ■ la proroga concessa a tutte le parti sino al 10 novembre 2015 per presentare e motivare le loro istanze probatorie e per esprimersi sulla posizione processuale dell'accusatore privato D. (SK.2014.43 p. 300.001); ■ lo scritto del 6 novembre 2015 con cui l'avv. Cabrini ha

dichiarato di rinunciare a presentare istanze probatorie, proponendo nel contempo l'estromissione dal processo dell'accusatore privato (SK.2014.43 p. 523.001);

- 3 - ■ l'istanza probatoria del 29 ottobre/ 6 novembre 2015 con cui l'avv. Lepori ha chiesto l'audizione dei presunti correi E., F. e G. ed ha postulato lo stralcio della posizione dell'accusatore privato D. (SK.2014.42 p. 522.002-003); ■ l'istanza probatoria presentata dal MPC il 10 novembre 2015, con cui l'autorità competente ha chiesto l'audizione in qualità di testimoni del Commissario H., del Sostituto commissario I. e dell'Ispettore J. della Polizia giudiziaria federale nonché l'acquisizione agli atti del verbale di interrogatorio del Maresciallo aiutante K. di cui al procedimento SK.2014.42; con il medesimo invio, il MPC ha trasmesso a questa Corte una lista di intercettazioni telefoniche e ambientali di cui chiede l'ascolto durante il dibattimento, come pure i decreti di convalida e di proroga di alcune intercettazioni ambientali e telefoniche ricevuti dalle Autorità italiane, chiedendone l'acquisizione agli atti, come pure ha postulato l'acquisizione agli atti di determinati documenti; in merito alla posizione dell'accusatore privato, non si è opposto all'estromissione del medesimo dal presente procedimento (SK.2014.42 p. 510.002-386). Considerato: ■ che in base all'art. 118 cpv. 1 CPP, è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile; ■ che per poter vantare pretese civili nell'ambito di un procedimento penale, ossia per essere considerato accusatore privato, la legge impone dunque che il richiedente rivesta, innanzitutto, la qualità di danneggiato (art. 118 cpv. 1 CPP); ■ che la nozione di danneggiato è definita all'art. 115 CPP: si tratta della persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato; ■ che, in genere, solo il titolare del bene giuridico tutelato dalla disposizione penale violata può prevalersi di una lesione diretta (DTF 141 IV 1 consid. 3.1 e riferimenti citati); ■ che i diritti tutelati sono i beni giuridici individuali come la vita e l'integrità fisica, la proprietà, l'onore, ecc. (DTF 141 IV 1 consid. 3.1; Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989 n. 2.3.3.1); ■ che la dichiarazione di costituirsi accusatore privato va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3

- 4 - CPP); di conseguenza, fintanto che i fatti determinanti non sono definitivamente stabiliti al riguardo, si impone di ritenere le allegazioni di colui che si pretende danneggiato per determinare se ciò sia effettivamente il caso (DTF 141 IV 1 consid. 3.1); ■ che colui che intende costituirsi accusatore privato deve tuttavia rendere verosimile il pregiudizio subito e dimostrare il nesso di causalità tra il suo danno e l'infrazione perseguita (DTF 139 IV 89 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1 e riferimenti citati; 1B_294/2013 del 24 settembre 2013, consid. 2.1; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 ad. art. 118 CPP); ■ che in sede di verbale di interrogatorio in qualità di testimone del 6 dicembre 2007, D. si era costituito parte civile nell'ambito dell'istruttoria N. (v. SK.2014.43/SK.2014.44/SK.2014.48 p. 15.01.0005); ■ che D. ha presentato concretamente le sue richieste di risarcimento all'Ufficio dei giudici istruttori federali il 22 dicembre 2007, cifrandole in fr. 22'663.20 per spese dello Studio L., in fr. 16'806.85 per spese dello Studio M. ed in fr. 500'000.-- per danni morali e di immagine, avendo egli, in qualità di membro di direzione di una banca di Lugano, rischiato seriamente di perdere il posto di lavoro ma soprattutto la credibilità nei confronti degli azionisti della banca e del Consiglio di amministrazione della stessa (SK.2014.43/SK.2014.44/SK.2014.48 p. 15.01.0001-0003); ■ che D. è rimasto per contro

silente in questa sede; ■ che gli imputati hanno precisato che tali pretese sarebbero assolutamente estranee agli atti loro rimproverati nell'ambito della presente procedura; ■ che, in particolare, A. ha dichiarato che D. non può certamente ritenersi danneggiato dalle imputazioni a suo carico; ■ che anche B. ha precisato che l'accusatore privato D. nulla ha a che vedere con le accuse formulate nei suoi confronti ; ■ che C. ha anch'egli sottolineato l'estraneità di D. rispetto ai fatti a lui imputati; ■ che il MPC, nella sua missiva del 10 novembre 2015, ha indicato esistere, a suo parere, una connessione tra la fattispecie relativa alla sottrazione e falsificazione del passaporto di D. e il procedimento in oggetto, avendo la banda – per poter ottenere il predetto passaporto – fornito un certo quantitativo di stupefacente alla figlia dell'ac-

- 5 - cusatore privato affinché quest'ultima lo sottraesse appunto al proprio padre; ciò nonostante, il MPC ha dichiarato di non opporsi all'estromissione di D. quale accusatore privato dalla presente procedura; ■ che, alla luce degli atti di causa, non si intravede in effetti alcun legame sufficiente tra le pretese di D. e gli specifici atti rimproverati agli imputati nell'ambito della presente procedura; ■ che si giustifica pertanto di estromettere D. dal presente procedimento; ■ che, viste la particolarità del caso, non vi sono ragioni per prelevare spese per il presente decreto.

- 6 - Per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. D. è estromesso dal procedimento. 2. Per il presente decreto non si prelevano spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico; - Avv. Carlo Borradori, difensore di A. (imputato); - Avv. Cesare Lepori, difensore di B. (imputato); - Avv. Renato Cabrini, difensore di C. (imputato); - D. (accusatore privato).

Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'ineadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 4 febbraio 2016

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.